



# COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

28/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LOVERA Loris Giovanni	Sì
2. BORELLO Fiorenzo	Sì
3. BUSCA Graziella	No
4. STRADELLA Samuele	Sì
5. BRUNERO Enza	Sì
6. BOVIO Marco	Sì
7. PAONESSA Dario	Sì
8. CASA Alessia	Sì
9. PIGNATTA Sergio	Sì
10 SERLENGA Antonio	Sì
11 CERICOLA Antonio	Sì
12 BALDI Claudio	Sì
13 REYMONDET-FOCHIRA Marino Giacomo	Sì
	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza Loris Giovanni Lovera – Sindaco – Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Matteo Bossa.

Partecipano alla seduta il Vicesindaco Manlio Giaretto e l'Assessore Maria Luisa Accardi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025, adottando il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022/2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) dal 1 gennaio 2023;
- con deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- con deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025), previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dei piani economico finanziari ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli

impianti “intermedi” da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 17/06/2021, n. 54 del 27/12/2021, n. 18 del 26/05/2022, n.13 del 15/05/2023 e n. 9 del 11/03/2024;

Richiamata la convenzione fra il Comune di Castiglione Torinese e il Consorzio di Area Vasta CB16 per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) dal 2022 al 2025 Rep. 68/2022;

Tenuto conto che:

- l'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il compito di approvare detto piano dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;
- la legge regionale 16 febbraio 2021 n. 4, recante “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”, prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di sub ambito di area vasta, eliminando l'obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale, ma prevedendone la riorganizzazione ed introducendo un periodo temporale di osservazione transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta;
- in attuazione delle nuove disposizioni normative regionali, con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 n. 11 del 22 giugno 2021, si è provveduto alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in “Consorzio di Area Vasta CB16” (siglabile “C.A.V. CB16”);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2021 il Comune di Castiglione Torinese ha conseguentemente provveduto a prendere atto della riorganizzazione deliberata dall'assemblea consortile e ad approvare lo Statuto e la Convenzione istitutiva del “Consorzio di Area Vasta CB 16”, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L.R. 10 gennaio 2018 n. 1, come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021 n. 4;

- il Consorzio di Area Vasta CB16 svolge, conseguentemente, ai sensi delle norme richiamate in premessa le funzioni di Ente Territorialmente Competente nel territorio consortile, quale Ente di governo dell'Ambito;

Tenuto conto che il Consorzio di Area Vasta CB16, Ente Territorialmente Competente:

- con deliberazione di Assemblea consortile n. 8 del 22/04/2022 ha validato il PEF 2022-2025;
- con deliberazione n. 3 del 26/03/2024 ha validato il PEF di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) (ALLEGATO A) secondo le regole e le procedure indicate nella deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF, del quale questo Comune ha preso atto con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2024 in sede di approvazione delle tariffe TARI 2024;

Considerato che lo stesso è stato predisposto dal Consorzio di Area Vasta CB16 sulla base dei dati forniti dai soggetti gestori del servizio, vale a dire:

- Seta S.p.a. per quanto attiene al servizio integrato di raccolta e smaltimento;
- Consorzio di Area Vasta CB16 per quanto attiene la gestione della TARI;
- Comune di Castiglione Torinese, relativamente ai costi sostenuti direttamente dall'Ente (spese di personale, IVA indetraibile, accantonamenti, ecc...)

Il quale espone un importo complessivo per l'anno 2025 di € 1.328.047,00.

Richiamata la deliberazione ARERA n.2/DRIF del 04/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente".

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, validato dal Consorzio di Area Vasta CB16 (Ente territorialmente competente) con deliberazione n. 3 del 26/03/2024, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare i dati delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Visti gli allegati delle sopra citate deliberazioni del Consorzio di Area Vasta CB16;

Atteso che:

- le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono fornire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (al netto del contributo del MIUR, dell'importo derivante dall'attività di recupero dell'evasione TARI e della tariffa giornaliera delle aree mercatali sostituita dal canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160) che devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF);
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, viene fatto rinvio ai criteri dell'art. 1 comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi, di cui all'art. 1 comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- le linee guida interpretative per l'applicazione del sopra citato comma 653 dell'art. 1 affermano che i fabbisogni standard rappresentano un termine generale di confronto che consente all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio;

- i costi inseriti nel piano finanziario dell'anno 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard che, per il Comune di Castiglione Torinese, ammontano ad € 641.199,08 come risulta dall'allegato B alla presente deliberazione;
- il divario attuale esistente tra le risultanze dei fabbisogni standard ed il piano finanziario è dovuto, tra l'altro, al fatto che detti fabbisogni non tengono conto dei costi del servizio specifici stabiliti contrattualmente da ogni singolo Ente, dei costi amministrativi previsti dalla convenzione stipulata con il Consorzio di Area Vasta CB16, dell'accantonamento creato per far fronte a mancate riscossioni e dei costi inseriti nel PEF al lordo dell'IVA che, essendo indetraibile, per il Comune rappresenta un costo;
- ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Dato atto che si rende necessario approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto l'art. 14 c. 2 del Regolamento TARI, secondo il quale la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di lasciare invariata, rispetto agli anni precedenti, la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla presenza delle attività produttive presenti sul territorio e dalla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- Utenze domestiche 80,00%
- Utenze non domestiche 20,00%

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche, di cui alle tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'allegato 1 al DPR 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2024 e precedenti;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 3 comma 5quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure per l'inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo il quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 che stabilisce che, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle vigenti leggi in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;
- che il tributo provinciale di cui sopra, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino ed è pari al 5%;
- che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24 (GU Serie Generale n.60 del 13-03-2025), recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate introdotte dall'art 57 bis del D.L. 124/2019.

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal suddetto DPCM:

- il disagio economico è individuato con riferimento all'ISEE, il quale deve essere di importo non superiore a € 9.530,00 o a € 20.000,00 nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli.
- L'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI), ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.
- per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui sopra, l'ARERA istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- La decorrenza di tale bonus è individuata nel 01/01/2025;

Vista la deliberazione ARERA del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif, che istituisce la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, quantificata inizialmente in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. ARERA provvederà, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della *UR3,a* tra utenze domestiche e non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente. Tramite il portale SGATE di ANCI dovranno essere reperiti i dati degli utenti aventi diritto al bonus sociale; questa fase è ancora in definizione da parte di ARERA.

Considerato che le norme sul bonus sociale citate, di recentissima introduzione e per le quali ARERA ha avviato con la sopraindicata deliberazione del 01/04/2025 il procedimento attuativo, non paiono in contrasto con le agevolazioni previste dal vigente regolamento TARI all'art. 23, che sono finanziate ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente e sono di maggior favore per gli utenti, fermo restando che le agevolazioni riconosciute con DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 saranno portate in detrazione dagli importi dovuti per il calcolo dell'agevolazione riconosciuta dal comune in base all'art 23 del Regolamento TARI;

Visto l'art. 28 comma 4 bis del vigente Regolamento TARI, il quale stabilisce, per quanto riguarda la riscossione, che a decorrere dall'anno 2024 il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato, previo invio al contribuente dell'avviso di pagamento, in quattro (4) rate alle seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 2 dicembre. Le prime tre (3) rate, a titolo di acconto, sono pari al 75% dell'importo dovuto su base annua, calcolato con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata è determinata sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto. È comunque consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro il 30 giugno.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 aprile 2025;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di prendere atto del Piano Finanziario revisione biennale MTR 2024-2025, riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, validato dal Consorzio di Area Vasta CB16 con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26/03/2024, che per l'anno 2025 è pari ad € 1.328.047,00;
3. di dare atto che è stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Castiglione Torinese, come elaborato dal Consorzio di Area Vasta CB16 e trasmesso in data 02/04/2025 ns. prot. n.4769 del 03/04/2025 di cui all'allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 indicate nell'allegato C che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sulla base delle quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.321.421,00 (importo totale del PEF 2024-2025 per l'anno 2025 al netto del contributo del MIUR e dell'importo derivante dall'attività di recupero dell'evasione TARI);
5. di dare atto che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati i seguenti criteri:
  - ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 80% e del 20%;
  - conferma dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche, di cui alle tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'allegato 1 al DPR 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2024 e precedenti;
6. di dare atto che, con le tariffe approvate con la presente deliberazione, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risulta dal Piano Finanziario;
7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 23. del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, fermo restando che le agevolazioni riconosciute con DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 saranno portate in detrazione dagli importi dovuti per il calcolo dell'agevolazione riconosciuta dal comune in base all'art 23 del Regolamento TARI;
8. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
  - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.
  - La componente perequativa *UR3,a* stabilita da ARERA con deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif in €6,00/utenza/anno per il finanziamento del bonus sociale, salvo modifiche che dovessero essere apportate da ARERA successivamente all'adozione della presente deliberazione;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art.28 comma 4bis del vigente Regolamento Tari, il versamento degli importi dovuti deve essere effettuato, previo invio al contribuente dell'avviso di pagamento, in quattro (4) rate alle seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 2 dicembre. Le prime tre (3) rate, a titolo di acconto, sono pari al 75% dell'importo dovuto su base annua, calcolato con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata è determinata sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso e con

applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto. É comunque consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro il 30 giugno.

10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

11. di dare atto che l'attività amministrativa legata all'espletamento delle incombenze necessarie a dare seguito alla presente deliberazione è affidata al Consorzio di Area Vasta CB16;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Sindaco – Presidente;

Udito l'intervento del Consigliere di minoranza della lista "Noi per Castiglione", Antonio Serlenga e la risposta del Sindaco e del Vicesindaco Giaretto, come da registrazione conservata agli atti;

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Serlenga, Cericola, Reymondet-Fochira e Baldi)

### **D E L I B E R A**

Di accogliere la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco Presidente.

### **S u c c e s s i v a m e n t e**

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:

presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Serlenga, Cericola, Reymondet-Fochira e Baldi)

### **D E L I B E R A**

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
F.to: Loris Giovanni LOVERA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to : Fiorenzo BORELLO

IL SEGRETARIO  
F.to : Matteo BOSSA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì, 05/05/2025

Il Segretario  
F.to: Matteo BOSSA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Castiglione Torinese, lì 05/05/2025

Il Segretario  
Matteo BOSSA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/04/2025**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Lì, 05/05/2025  
BOSSA

Il Segretario  
Matteo

	2024			2025		
	Castiglione Torinese			Castiglione Torinese		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	162.379	-	162.379	177.529	-	177.529
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	114.539	-	114.539	115.566	-	115.566
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	73.375	-	73.375	66.943	-	66.943
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	460.400	-	460.400	461.902	-	461.902
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	1.898	-	1.898	1.898	-	1.898
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	40.892	-	40.892	19.349	-	19.349
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	24.535	-	24.535	11.609	-	11.609
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	23.543	-	23.543	37.339	-	37.339
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)	16.951	-	16.951	26.884	-	26.884
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	11.502	4.347	7.155	5.664	4.347	1.317
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	76.638	76.638	-	81.675	81.675
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	54.550	1.457	56.007
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE</b>	<b>782.609</b>	<b>72.292</b>	<b>854.900</b>	<b>845.560</b>	<b>78.785</b>	<b>924.345</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	98.023	-	98.023	92.413	-	92.413
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	73.637	-	73.637	70.449	-	70.449
Costi generali di gestione CGG	11.032	8.678	19.711	11.032	8.037	19.069
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	317	12.906	13.223	325	12.208	12.534
Costi comuni CC	84.986	21.584	106.570	81.806	20.246	102.052
Ammortamenti Amm	43.890	-	43.890	52.923	-	52.923
Accantonamenti Acc	-	147.512	147.512	-	153.506	153.506
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	147.512	147.512	-	153.506	153.506
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	31.640	-	31.640	37.142	-	37.142
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	329	-	329	34	-	34
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	75.859	147.512	223.371	90.099	153.506	243.605
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	1.424	-	1.424	1.424	-	1.424
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>tot</sub> <sub>TF</sub>	8.663	4.081	12.744	2.152	4.081	6.233
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	13.769	13.769	-	15.414	15.414
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	13.971	3.603	17.573
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA</b>	<b>251.629</b>	<b>178.784</b>	<b>430.413</b>	<b>277.561</b>	<b>188.687</b>	<b>466.249</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.034.238</b>	<b>254.511</b>	<b>1.288.749</b>	<b>1.123.121</b>	<b>270.759</b>	<b>1.393.880</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.034.238</b>	<b>251.076</b>	<b>1.285.313</b>	<b>1.123.121</b>	<b>267.472</b>	<b>1.390.593</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			58%			58%
Q <sub>o2</sub> ton			1.307,03			1.307,03
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			80,17			84,59
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,99			27,99
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
<b>Totale γ</b>			<b>-0,15</b>			<b>-0,15</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,85</b>			<b>0,85</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
r <sub>pi</sub> <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>o</sub>			7,00%			7,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>9,60%</b>			<b>9,60%</b>
<b>(1+p)</b>			<b>1,0960</b>			<b>1,0960</b>
<b>ΣT<sub>o</sub></b>			<b>1.285.313</b>			<b>1.390.593</b>
<b>ΣTV<sub>o-1</sub></b>			<b>760.350</b>			<b>798.893</b>

$\Sigma TF_{a-1}$			345.256			412.840
$\Sigma T_{a-1}$			1.105.606			1.211.733
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$			1,1625			1,1476
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.211.733			1.328.047
delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )			73.580			62.546
TVa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	728.058	70.835	798.893	807.528	75.241	882.770
TFa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	237.658	175.181	412.840	265.077	180.201	445.278
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math>)</b>	965.717	246.016	<b>1.211.733</b>	1.072.605	255.442	<b>1.328.047</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.154			2.987
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			8.124			3.640

$\Sigma TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			795.739			879.783
$\Sigma TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			404.716			441.638
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>1.200.455</b>			<b>1.321.421</b>

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,84			0,84

<b>Calcolo H di partenza</b>			
AR <sup>999</sup> sc_si			10.673
CRD <sup>999</sup> sc_si			51.599
H di partenza			20,7%
Classe di partenza H			G

Obiettivi			24,2%			27,7%
Classe obiettivo			G			G

<b>COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE</b>				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	4			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	<b>2.692,00</b>			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				<b>A</b>
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		0,46		0,46
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e disconomie di scale				0,57
Fattori di contesto		12,42		12,42
				<b>A*B</b>
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 3.1 All. 1 Linee guida)</i>				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,70
Discariche	n.	-2,53	13	-32,89
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	26,27	27,32
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in-cenerimento e co-incenerimento		-0,13	34,12	-4,44
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	15,23	-3,35
				<b>A*B</b>
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		62,63	68,63
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	11,1	2,00
				<b>A/N</b>
<b>COSTO STANDARD UNITARIO [C]</b>	<b>€ per tonn</b>			<b>238,19</b>
<b>COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]</b>	<b>€</b>			<b>641.199,08</b>

**Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2025**

[\*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF del 10/02/2025

[\*\*] valori di riferimento da tabella All.1 tabella 3.1 del 10 febbraio 2025

<b>CONSORZIO DI AREA VASTA CB16</b>	
<b>COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE</b>	<b>DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025</b>
<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	

	DOM	Superfici Normalizzate	Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate
COSTI FISSI	441.638,00	353.310,40	105.174	674
COSTI VARIABILI	879.783,00	703.826,40	141.288	1.272
COSTI TOTALI	1.321.421,00		102.653	1.106
% COSTI DOM. A CARICO COMUNE			96.592	970
			25.935	290
PESO UTENZE DOMESTICHE	80%		6.494	65
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	20%		<b>478.135</b>	<b>4.377</b>
FISSA	33,42%			
VARIABILE	66,58%			

Copertura 2025	1.321.421
	0,00
	1.321.421

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>												
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTI	MQ 2025	NUCLEI	KA	MQ * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	131.467	843	0,8	105.174	0,7389	<b>0,5911</b>	77.716,43	0,8	1,02	158,09193	<b>128,6350</b>	108.439,30
2	150.306	795	0,94	141.288	0,7389	<b>0,6946</b>	104.402,35	1,6	1,02	158,09193	<b>257,2700</b>	204.529,65
3	97.765	553	1,05	102.653	0,7389	<b>0,7759</b>	75.854,06	2	1,02	158,09193	<b>321,5875</b>	177.837,89
4	84.730	441	1,14	96.592	0,7389	<b>0,8424</b>	71.375,34	2,2	1,02	158,09193	<b>353,7462</b>	156.002,10
5	21.085	100	1,23	25.935	0,7389	<b>0,9089</b>	19.163,94	2,9	1,02	158,09193	<b>466,3019</b>	46.630,19
6 e più	4.995	19	1,3	6.494	0,7389	<b>0,9606</b>	4.798,27	3,4	1,02	158,09193	<b>546,6987</b>	10.387,28
	490.348	2.751					353.310,40					703.826,40

TOTALE DOM.	<b>1.057.136,80</b>
-------------	---------------------

**CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16**

**COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE**

**DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025**

**UTENZE NON DOMESTICHE**

FARTE FISSA NON DOMESTICHE	88.327,60
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	175.956,60

**UTENZE NON DOMESTICHE**

CAT.	DESCRIZIONE	MQ 2025	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Superfici normalizzate	TOTALE GETTITO VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7.265	0,60	4.359,00	1,6411	0,9846	7.153,37	5,20	0,40267	2,0939	37.778,0000	15.212,07
2	Cinematografi e teatri	192	0,43	82,56	1,6411	0,7057	135,49	3,50	0,40267	1,4093	672,0000	270,59
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6.406	0,60	3.843,60	1,6411	0,9846	6.307,57	4,90	0,40267	1,9731	31.389,4000	12.639,57
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	1.141	0,88	1.004,08	1,6411	1,4441	1.647,75	7,21	0,40267	2,9033	8.226,6100	3.312,61
5	Stabilimenti balneari	0	0,64	0,00	1,6411	1,0503	0,00	5,22	0,40267	2,1019	0,0000	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	902	0,51	460,02	1,6411	0,8369	754,92	4,22	0,40267	1,6993	3.806,4400	1.532,74
7	Alberghi con ristorante	637	1,60	1.019,20	1,6411	2,6257	1.672,57	13,10	0,40267	5,2750	8.344,7000	3.360,16
8	Alberghi senza ristorante	135	1,08	145,80	1,6411	1,7723	239,27	8,88	0,40267	3,5757	1.198,8000	482,72
9	Case di cura e riposo	1.885	1,00	1.885,00	1,6411	1,6411	3.093,39	8,20	0,40267	3,3019	15.457,0000	6.224,07
10	Ospedali	0	1,07	0,00	1,6411	1,7559	0,00	8,81	0,40267	3,5475	0,0000	0,00
11	Uffici, agenzie	2.426	1,52	3.687,52	1,6411	2,4944	6.051,43	12,45	0,40267	5,0132	30.203,7000	12.162,13
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	460	0,61	280,60	1,6411	1,0010	460,48	5,03	0,40267	2,0254	2.313,8000	931,70
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	609	1,35	822,15	1,6411	2,2154	1.349,19	9,70	0,40267	3,9059	5.907,3000	2.378,69
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	458	1,20	549,60	1,6411	1,9693	901,92	10,00	0,40267	4,0267	4.580,0000	1.844,23
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cap	50	0,83	41,50	1,6411	1,3621	68,10	6,81	0,40267	2,7422	340,5000	137,11
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0	1,78	0,00	1,6411	2,9211	0,00	14,58	0,40267	5,8709	0,0000	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	596	1,20	715,20	1,6411	1,9693	1.173,68	12,00	0,40267	4,8320	7.152,0000	2.879,90
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	2.164	1,03	2.228,92	1,6411	1,6903	3.657,78	8,48	0,40267	3,4146	18.350,7200	7.389,29
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.155	1,09	3.438,95	1,6411	1,7888	5.643,51	8,95	0,40267	3,6039	28.237,2500	11.370,30
20	Attività industriali con capannone di produzione	6.201	0,92	5.704,92	1,6411	1,5098	9.362,10	7,53	0,40267	3,0321	46.693,5300	18.802,09
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7.539	1,09	8.217,51	1,6411	1,7888	13.485,40	8,00	0,40267	3,2214	60.312,0000	24.285,84
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.331	5,57	7.413,67	1,6411	9,1407	12.166,25	45,67	0,40267	18,3899	60.786,7700	24.477,02
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	4,85	0,00	1,6411	7,9591	0,00	39,78	0,40267	16,0182	0,0000	0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	652	3,96	2.581,92	1,6411	6,4986	4.237,08	32,44	0,40267	13,0626	21.150,8800	8.516,83
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	1.248	2,30	2.870,40	1,6411	3,7744	4.710,49	19,00	0,40267	7,6507	23.712,0000	9.548,11
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	429	1,80	772,20	1,6411	2,9539	1.267,22	15,00	0,40267	6,0401	6.435,0000	2.591,18
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	237	7,17	1.699,29	1,6411	11,7664	2.788,63	58,76	0,40267	23,6609	13.926,1200	5.607,63
28	Ipermercati di generi misti	0	2,15	0,00	1,6411	3,5283	0,00	17,63	0,40267	7,0991	0,0000	0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	3,50	0,00	1,6411	5,7437	0,00	28,70	0,40267	11,5566	0,0000	0,00
30	Discoteche, night club	0	1,80	0,00	1,6411	2,9539	0,00	14,50	0,40267	5,8387	0,0000	0,00
		<b>46.118</b>		<b>53.823,61</b>			<b>88.327,60</b>				<b>436.974,5200</b>	<b>175.956,60</b>

**TOTALE ND 264.284,20**